Normativa e prassi

I bonus Sud e Investimenti 4.0 non si intralciano, sono cumulabili

8 Marzo 2021

Le agevolazioni fiscali identificate come aiuti di Stato, di regola, non possono "sovrapporsi", ma se disciplinate da misure di carattere generale tale divieto viene a cadere

immagine generica illustrativa
Image not found or type unknown

Il credito d'imposta, introdotto dal Bilancio 2020 (articoli da **184** a 197, legge n. 160/2019), in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0, non è un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale destinata a tutte le imprese. Pertanto, lo stesso è cumulabile con il *tax credit* Sisma centro Italia, in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto per l'investimento.

Il *bonus* Sisma centro Italia, introdotto dall'articolo **18-*quater*** del decreto legge n. 8/2017 – che ha esteso la disciplina del credito d'imposta Mezzogiorno (articolo 1, **commi 98** e seguenti, della legge n. 208/2015) anche alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 – in base alla decisione della Commissione europea C (2018)1661 *final*, non può essere cumulato con nessun altro aiuto, anche *de minimis*, ricevuto per le medesime spese.

Detto questo, l'Agenzia delle entrate, con la **risposta n. 157/2021**, osserva, tuttavia, che in presenza di misure di carattere generale, tale divieto viene meno e, in particolare, che il *bonus* fiscale per gli investimenti "Industria 4.0" è regolato da una norma di carattere generale. Lo conferma il comma 192 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, il quale testualmente prevede che "*Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi*

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto".

In conclusione, la società con sede in un Comune compreso tra quelli colpiti dal "Sisma centro Italia", che ha acquistato una macchina funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016), sulla spesa sostenuta potrà fruire sia del "*bonus* Sud" sia del "credito d'imposta investimenti 4.0", naturalmente rispettando l'unica condizione di non sforare il costo sostenuto per l'investimento.

di
r.fo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-sud-e-investimenti-40-non-si-intralciano-sono-cumulabili